

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 19/05/2014

**Oggetto: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2014 DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RELATIVE AGLI IMMOBILI DIVERSI
DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

L'anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di Maggio alle ore 20:45, presso questa Sede Comunale, convocati - in sessione Pubblica Straordinaria ed in Prima convocazione - con avviso scritto del Presidente, notificato a norma di legge, i signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata nei 3 giorni lavorativi precedenti l'adunanza.

Assume la Presidenza il Sig. PICCOLOTTO ADRIANO Presidente assistito dal Segretario Generale, SODANO UMBERTO

All'appello risultano:

PICCOLOTTO ADRIANO	Presente
MEREGALLI RENATO	Presente
TREMOLADA MARCO	Presente
BAIARDI INNOCENZA	Presente
SANVITO AUGUSTO	Presente
DIRUPATI SELENE MARIA	Presente
PELLI VANDA	Presente
CEGLIA ALESSANDRO	Presente
D'ANGELO GIOVANNA	Presente
BIANCONI MARCO	Presente
BIASSONI SILVANA	Presente
BLASI SERGIO	Presente
BLASIGH FABIO	Presente

Totale Presenti 13 - Totale assenti 0

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2014 DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RELATIVE AGLI IMMOBILI DIVERSI
DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, l'Imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella Tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- il comma 640, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;
- il comma 669, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- il comma 676, il quale prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale prevede che:
 - a) il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
 - b) per il solo anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 - c) per il solo anno 2014, i limiti massimi e l'aliquota massima possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;
- il comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille;
- il comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;
- il comma 688, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, e dall'articolo unico del disegno di legge di conversione approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 10 aprile 2014, il quale prevede che:
 - a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione

della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicato sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni;

- b) per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base (1 per mille), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, ed il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguita a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale adottate e pubblicate entro il 28 ottobre 2014;

CONSIDERATO che il versamento del tributo in acconto sugli immobili diversi dall'abitazione principale:

- a) richiede la necessaria approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo, al fine di determinare, tra l'altro, per le abitazioni occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la quota di tributo a carico dell'occupante, come espressamente previsto dal comma 681 delle legge 27 dicembre 2013, n. 147; con la conseguenza che la mancata determinazione renderebbe impossibile l'adempimento dell'obbligazione tributaria in relazione a tutte le unità immobiliari rientranti in tale fattispecie;
- b) darebbe luogo - qualora con la deliberazione di approvazione delle aliquote venisse disposto l'azzeramento dell'aliquota su una o più tipologie di immobili diversi dall'abitazione principale, nel rispetto di quanto previsto dai commi 676 e 677 della legge 147/2007 - all'obbligo di effettuare, entro i successivi 180 giorni, il rimborso d'ufficio del tributo non dovuto a circa 2.300 contribuenti, per un ammontare complessivo stimabile fino a circa 211.000,00 euro, maggiorato degli interessi legali dal 17 giugno fino al soddisfo, con evidenti ripercussioni sulle previsioni di spesa del Bilancio di previsione 2014 e sulla gestione operativa delle attività del Servizio Tributi;

CONSIDERATO, altresì, che la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) non può essere adottata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU), stante l'obbligo di rispettare il vincolo relativa alla somma delle due aliquote per ciascuna tipologia di immobile, imposto dal comma 677 della legge 147/2013, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

DATO ATTO che, la determinazione della misura delle aliquote IMU è strettamente legata alla previsione generale delle entrate per l'anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per cui la relativa deliberazione non può che essere contestuale all'approvazione del Bilancio di previsione per il 2014;

RITENUTO, per le su esposte considerazione, e nell'impossibilità di approvare il Regolamento per l'applicazione del tributo entro il 31 maggio 2014, nonché la determinazione, entro lo stesso termine, delle aliquote IMU e TASI su tutte le tipologie di immobili, di deliberare l'azzeramento dell'aliquota del tributo sugli immobili diversi dall'abitazione principale;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO Il decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, con il quale il termine per

la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 è stato differito al 30 aprile 2014;

PRESO ATTO che l'art. 2-bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, introdotto dall'articolo unico del disegno di legge di conversione, approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 10 aprile 2014, ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione e riferisce della confusione delle norme in merito alla TASI.

Il Consigliere Fabio Blasigh dichiara che non si opporrà al provvedimento e che si asterrà.

Gli interventi sono stati registrati integralmente a mezzo dispositivo apposito e conservati presso gli uffici comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PRESENTI il Sindaco e n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 4 (Marco Bianconi, Silvana Biassoni, Fabio Blasigh e Sergio Blasi, espressi per alzata di mano);

D E L I B E R A

1) DI DETERMINARE, per le motivazioni espresse in premesse qui integralmente richiamate, le aliquote dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno d'imposta 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, nella misura seguente:

- **0,00 (zero)** per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, come definita ai fini IMU, e dalle relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all'unità immobiliare abitativa;
- **0,00 (zero)** per le aree fabbricabili;

2) DI DISPORRE, ai sensi del comma 688, art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, l'invio telematico della presente deliberazione mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine del 23 maggio 2014.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI il Sindaco e n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 4 (Marco Bianconi, Silvana Biassoni, Fabio Blasigh e Sergio Blasi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 267/2000.

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2014 DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RELATIVE AGLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Parere del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole espresso in data 07/05/2014

ELISABETTA SANTANIELLO



.....

Parere del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole espresso in data 07/05/2014

[] Si omette non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata

ELISABETTA SANTANIELLO


.....